



**CORTE D'APPELLO DI PALERMO**  
**SEZIONE QUINTA PENALE**  
**E PER LE MISURE DI PREVENZIONE**

La Corte d'Appello di Palermo, sezione quinta penale e per le misure di prevenzione, composta dai signori magistrati:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1) dott. Salvatore Di Vitale | Presidente       |
| 2) dott. Gabriella Di Marco  | Consigliere      |
| 3) dott. Roberta Serio       | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 10/2012 R.Ist.

nei confronti di:

**Labita Benedetto**, nato ad Alcamo il 10.9.1955, difeso di fiducia dagli avvocati Baldassare Lauria del Foro di Trapani e Manuela Canale del Foro di Marsala;

**SUL RICORSO IN APPELLO**

proposto nell'interesse del predetto Labita Benedetto avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 17.3.2009 e giudicando in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione del decreto della Corte d'Appello di Palermo in data 17 settembre 2010;

sentita la relazione del Consigliere dott. R. Serio;

sentite le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'istanza di revoca;



sentite le conclusioni della difesa, che ha insistito nella richiesta di revoca della misura personale ex tunc e quindi nella revoca della misura patrimoniale;

visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 16 maggio 2012;

#### OSSERVA

Con decreto del 10 maggio 1993 il Tribunale di Trapani applicava a Labita Benedetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni ai sensi della legge n.575 del 1965 e quindi sul presupposto della sua pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza al sodalizio mafioso operante nel territorio di Alcamo e capeggiato da Milazzo Vincenzo.

Tale provvedimento veniva confermato con decreto emesso dalla Corte di Appello di Palermo in data 7 dicembre 1993.

Il Tribunale di Trapani, inoltre, con decreto del 26 marzo 1994, disponeva, in pregiudizio del Labita, la confisca di quote della società Altur s.r.l. nonché di un fabbricato sito in contrada S. Anna - intestato al prevenuto ed alla moglie Milazzo Maria- e di tre unità immobiliari ubicate nella via VI aprile ed intestate al solo Labita (e precisamente:-fabbricato su tre piani oltre terreno sito in Alcamo c.da S. Anna, catastato al foglio 53, partt. 1507 sub 3, 1507 sub 4 e 1507 sub 5, acquistato dal predetto Labita in regime di comunione legale con la di lui moglie Milazzo Maria;- n.3 unità immobiliari site in Alcamo corso VI aprile n.325,354 e 356 catastato al foglio 124, partt-1393 sub1, 1393 sub 2 e 1392 sub 2, pervenute al proposto con atto di compravendita rogato notaio Incardona il 4.12.1990).



Con decreto del 16 ottobre 1995 questa Corte di Appello revocava il sequestro e la confisca delle quote della società Altur s.r.l., confermando nel resto il provvedimento ablativo.

Frattanto il giudizio penale che aveva visto il Labita imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., si concludeva con sentenza di assoluzione emessa il 12 novembre 1994 dal Tribunale di Trapani, confermata da questa Corte di Appello con sentenza in data 13 dicembre 1995 (sentenza divenuta irrevocabile).

Nel 1995, con ricorso iscritto al n. 26772, il Labita adiva la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando, tra l'altro, di essere stato indebitamente sottoposto ad una misura di prevenzione.

Con sentenza del 6 aprile 2000 la CEDU accoglieva il ricorso condannando il governo italiano a pagare al ricorrente la somma di lire 75.000.000. Con tale pronuncia la CEDU aveva infatti ravvisato, tra l'altro, la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.2, prot. 4) in relazione ai provvedimenti del Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21 ottobre 1997 che avevano rigettato due successive richieste di revoca della misura di prevenzione personale applicata al Labita stesso, e ciò in quanto ad avviso della CEDU era "incomprensibile un provvedimento tanto rigoroso applicato nei confronti di un soggetto a carico del quale era ascrivibile soltanto il fatto di essere cognato di un capo mafia, peraltro ormai deceduto, nel difetto di ogni altro elemento concreto che attestasse il rischio reale di commissione di reati".

Il Labita chiese, quindi, la revoca del decreto applicativo della misura di prevenzione ma questa Corte, con decreto del 18 novembre 2002, rigettò il ricorso sottolineando come non fossero venuti meno gli elementi sui quali si era basato il giudizio di pericolosità sociale qualificata formulato nel



provvedimento applicativo della misura e come, correlativamente, persistessero i presupposti legittimanti l'adottata misura ablativa.

La Corte inoltre, escluse che la pronuncia della CEDU, in sé, potesse rappresentare un elemento nuovo atto ad incrinare la valutazione effettuata dai giudici della prevenzione, avuto riguardo alla diversa natura e funzione del giudizio riservato alla CEDU, non idoneo ad incidere direttamente sulla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti del Labita.

Tale provvedimento venne confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 22 aprile 2004.

Successivamente, con decreto del 17 marzo – 22 aprile 2009 il Tribunale di Trapani rigettava altra istanza proposta dal Labita di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, applicata, come sopra evidenziato, con decreto del Tribunale di Trapani in data 26.3.1994, modificato dalla Corte di Appello di Palermo con decreto del 16/10/1995.

Il Tribunale evidenziava che la censura mossa dalla CEDU ai giudici italiani riguardava in realtà non già il fondamentale momento genetico relativo all'affermazione dei presupposti che legittimamente avevano condotto all'applicazione nei confronti del Labita della misura di prevenzione, ma aveva ad oggetto alcune anomalie formali di tipo argomentativo relative a due momenti decisionali successivi, concernenti le richieste di revoca, e, dunque, giuridicamente privi di efficacia costitutiva rispetto alla misura, in quanto meramente eventuali nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Osservava il Tribunale come dalla legge n. 12/06 non discendeva alcun effetto di automatica conformazione, nel senso prospettato dal Labita, dell'assetto giuridico formatosi nel procedimento di prevenzione, posto che la suddetta novella non aveva introdotto alcun congegno giuridico



idoneo a incidere direttamente sulle statuizioni degli organi giurisdizionali nazionali, prevedendo solo la realizzazione di effetti giuridici riconducibili al potere governativo dello Stato ed attribuendo in tal senso funzioni di iniziativa ed impulso al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quanto al riferimento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, rilevava che il principio affermato con la citata sentenza Dorigo riguardava la possibilità di dichiarare l'ineseguitabilità di un giudicato formatosi in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea, con il conseguente diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio; tuttavia, del tutto diversi erano i presupposti sostanziali della sentenza Dorigo rispetto a quelli della fattispecie dedotta dal ricorrente, atteso che la violazione accertata dalla CEDU nei confronti del Labita riguardava l'insufficiente motivazione di un provvedimento giurisdizionale di rigetto della richiesta di revoca, e quindi di una statuizione non avente efficacia costitutiva della situazione giuridica pregiudizievole per l'interessato.

Pertanto il Tribunale, esclusa l'esistenza dei presupposti legittimanti la richiesta revoca della confisca, rigettava la relativa istanza.

Avverso tale decreto il Labita, a mezzo del suo difensore, proponeva tempestiva e rituale dichiarazione d'appello, chiedendo accogliersi l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale.

In particolare, deduceva che il primo Giudice erroneamente aveva rigettato la richiesta di revoca, in quanto aveva ommesso di considerare che questa era una conseguenza della sentenza della CEDU che aveva accertato come l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti del Labita avesse costituito violazione del principio contenuto nell'art.2 del protocollo 4 della Convenzione e, in definitiva, l'insussistenza genetica dei presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione.



Al riguardo, lamentava l'appellante che il contrario principio enunciato dal primo giudice era in contrasto con il quadro normativo ricavabile innanzitutto dall'art.46 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel testo modificato dal Protocollo n. 14, ratificato in Italia in data 7/3/2006 stabiliva che "le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie ove sono parti", nonché dalla legge n.12/2006, che manifestava chiaramente l'adesione al principio della piena conformazione al giudicato della giurisdizione sopranazionale. In linea con tale principio, ad avviso dell'appellante, si era espressa la recente giurisprudenza della Suprema Corte, che con le sentenze Somogyi e Dorigo aveva ribadito l'immediata applicabilità nell'ordinamento nazionale delle norme e delle decisioni della CEDU.

Nello specifico, assumeva che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, la natura della decisione pronunciata dalla CEDU nei confronti del Labita, concernente la violazione di diritti fondamentali e non di regole processuali strumentali alla tutela di tali diritti, e la conseguente efficacia della stessa nel diritto interno, imponeva, in linea con il principio affermato con la sentenza Dorigo, la dichiarazione di inefficacia del decisum interno in contrasto con la decisione CEDU, e quindi la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale, in inconciliabile contrasto con il giudicato sopranazionale, e conseguentemente di quello applicativo della misura patrimoniale della confisca, che nel primo trovava il suo presupposto genetico.

Con decreto del 17 settembre 2010 questa Corte, decidendo sul gravame proposto dal Labita, riteneva che non sussistessero le condizioni per accogliere la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale e, pertanto, confermava il decreto impugnato.

Tale provvedimento è stato adottato sulla base della seguente motivazione:  
*"Con la suindicata sentenza la CEDU ha censurato come contrario al principio di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 4 non il provvedimento che ha applicato in origine la misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti del Labita, ma i provvedimenti con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato le richieste di revoca di dette misure avanzate dal prevenuto (...), e ciò in quanto i motivi addotti a giustificazione dei dinieghi di revoca da parte del Tribunale di Trapani sono stati ritenuti inidonei a giustificare la compressione in danno del Labita del diritto alla libertà di movimento riconosciuto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo all'articolo 2 del Protocollo n. 4.*

*Ne consegue che il primo giudice bene ha interpretato gli effetti della suddetta pronuncia della Corte europea, laddove ha ritenuto che il contrasto con il suindicato principio della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riguardasse soltanto i decreti emessi dal Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997, con cui sono state rigettate le richieste di revoca della misura di prevenzione formulate dal Labita a seguito della sua assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non il provvedimento che in origine ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione.*

*Per effetto di ciò, risulta infondato l'assunto dell'appellante, secondo cui la sentenza della CEDU imporrebbe la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e, quindi, di quella patrimoniale "atteso il contrasto e l'inconciliabilità con il giudicato europeo".*

*Come già detto, infatti, ciò che risulta in contrasto con il giudicato della CEDU sono i decreti di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997 e solo a questi, quindi, va applicato il principio di*



*conformazione alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze Somogyi e Dorigo citate dall'appellante.*

*In proposito, è sufficiente evidenziare da un lato che l'obbligo di conformazione poggia sulla disposizione di cui all'46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che stabilisce una precisa ed univoca "obbligazione giuridica" per gli Stati contraenti di conformarsi alle sentenze definitive della Corte pronunciate nelle controversie in cui sono parti, e dall'altro che la legge n. 12 del 2006, recante "disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo", costituisce manifestazione della volontà del legislatore di adeguare l'ordinamento giuridico nazionale all'obbligo di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi ad esse.*

*Va altresì osservato che, com'è noto, il suddetto obbligo di dare esecuzione alle sentenze della CEDU è da considerare di risultato, nel senso che è riservata agli Stati la scelta dei mezzi per adeguarsi ai principi in dette pronunce formulati, come ha ribadito il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la raccomandazione R (2000) 2, secondo cui "spetta alle competenti autorità dello Stato condannato decidere quali misure siano più appropriate per assicurare una restituito in integrum, tenendo conto dei mezzi disponibili nell'ordinamento interno".*

*Nel caso in esame, appare evidente che l'ordinamento interno contempla uno specifico strumento funzionale ad assicurare la "restituito in integrum" ed a eliminare così gli effetti pregiudizievoli determinati dai provvedimenti di rigetto delle richieste di revoca della misura di prevenzione pronunciati dal Tribunale di Trapani nelle date dell'11/6/1996 e del 21/10/1997, giudicati in contrasto con il suddetto*



*principio CEDU, ed è quello costituito dalla possibilità di richiedere la revoca della misura di prevenzione, previsto in via generale dall'art.7, secondo comma legge n.1423/1956.*

*In altre parole, deve ritenersi che, come bene affermato dal primo giudice, la violazione accertata dalla CEDU riguarda non già il fondamentale momento genetico relativo all'affermazione dei presupposti che legittimamente hanno condotto all'applicazione nei confronti del Labita della misura di prevenzione personale, ma concerne due provvedimenti successivi all'applicazione della misura ed aventi ad oggetto le richieste di revoca formulate dal prevenuto a seguito della sua assoluzione dal reato di cui all'art.416 bis c.p., e dunque statuizioni giuridicamente prive di efficacia costitutiva rispetto alla misura di prevenzione.*

*Da ciò deriva in primo luogo che l'obbligo di conformazione alla sentenza della CEDU, non avendo questa avuto ad oggetto il provvedimento applicativo della misura di prevenzione nei confronti del Labita, non comporta ex se l'obbligo di revocare la misura stessa; in secondo luogo, i decreti del Tribunale di Trapani dell'11/6/1996 e del 21/10/1997, per effetto della suddetta sentenza CEDU ed in conformità a questa, non possono costituire ostacolo alla proposizione da parte del Labita di una nuova istanza di revoca con effetti ex tunc della misura di prevenzione personale e patrimoniale a suo tempo applicatagli, ancorché fondata sugli stessi presupposti delle richieste già rigettate con i suddetti decreti del Tribunale di Trapani (e quindi in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, sia pure subordinato alla clausola rebus sic stantibus, che come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità sussiste anche in materia di misure di prevenzione – v. Cass. Pen., sezione 1°, 3/12/1993, n. 4436, Labate ed altri; Id., sezione 5°, 5/11/1993, n. 3057, Oliveri; Cass., Sezioni Unite Penali, sent. 10/12/1997,*



n. 18, Pisco).

*Ovviamente, per effetto della pronuncia della CEDU un eventuale provvedimento di diniego della revoca della misura di prevenzione applicata al Labita non potrà essere adottato sulla base degli stessi argomenti che hanno fondato i decreti di rigetto del Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997, che la CEDU ha affermato essere in contrasto con il principio della Convenzione che riconosce la libertà di movimento.*

*Per completezza, va infine rilevato che né nella richiesta di revoca della misura di prevenzione della confisca presentata dal Labita in data 1/10/2007 ed oggetto del presente giudizio, né tanto meno nei motivi di appello è contenuta alcuna richiesta di revoca con effetto ex tunc della misura di prevenzione personale applicata al predetto, fondata sull'assunto dell'originaria insussistenza di indizi indicativi dell'appartenenza mafiosa del medesimo, posto che il ricorrente ha sempre sostenuto l'assunto – che si ritiene infondato - secondo cui la rimozione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale e, quindi, di quella patrimoniale conseguirebbe automaticamente per effetto del giudicato europeo”.*

Avverso tale decreto il Labita proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 46 della Convenzione dei diritti dell'Uomo, nonché in relazione all'art. 7 della legge 1423/56, all'art. 46 della L. 4 agosto 1955 n.848 e alla L. n.12 del 9 gennaio 2006.

Il ricorrente poneva in evidenza che nelle istanze di revoca era stata esplicitamente avanzata richiesta di revoca ex tunc del provvedimento che aveva generato la misura di prevenzione personale e conseguentemente di quella patrimoniale e che l'art. 7 della L. 1423/56 era lo strumento



giuridico individuato in materia di prevenzione per ottenere la conformazione dei provvedimenti nazionali a quello della giurisdizione sovranazionale.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 novembre 2011, ritenendo fondati i motivi posti a sostegno del ricorso dal Labita, annullava il provvedimento impugnato con rinvio a questa Corte per un nuovo esame.

La Suprema Corte evidenziava che: *"il presupposto di fatto su cui è fondato il provvedimento impugnato è errato.*

*Infatti, la richiesta di revoca della misura del Labita era fondata sulla inconciliabilità tra la pronuncia della CEDU ed il presupposto del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, da cui era scaturita quella patrimoniale; era, allora evidente la richiesta di revoca del provvedimento genetico della misura di prevenzione.*

*Tanto premesso deve rilevarsi che nessun dubbio è oramai possibile sull'obbligo della giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti dell'Uomo a seguito della sentenza n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale, che ha ad oggetto l'art. 630 cod. proc. pen., ma le cui statuizioni debbono trovare applicazione anche con riferimento alle misure di prevenzione, dal momento che l'istituto disciplinato dall'art. 7 della L. n. 1423 del 1956 é assimilato agli strumenti revocatori.*

*Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità n dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per*



*conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

*Per effetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, l'effetto abrogante deve essere esteso anche all'istituto della revoca della misura di prevenzione previsto dall'art. 7 della L. n. 1423 del 1956, tenuto conto, come già detto, della assimilazione di tale istituto agli strumenti revocatori e, quindi, della medesima ratio che connota gli istituti della revisione di cui all'art. 630 c.p.p., con riferimento al procedimento di cognizione e quello di revoca di cui al citato art. 7 con riferimento al procedimento di prevenzione.*

*Una diversa interpretazione renderebbe non manifestamente infondata una eccezione di incostituzionalità dell'art. 7 della legge 1423 del 1956.*

*L'elemento sopravvenuto che legittima la revisione del procedimento di prevenzione non è, quindi, costituito, nel caso di specie, dal c.d. fatto nuovo tradizionalmente inteso e nemmeno dai mutamenti della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rapporto tra giurisdizione domestica e decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo, mutamenti che non sarebbero rilevanti, ma dalla abrogazione, o meglio dalla integrazione, di una norma procedurale quale è l'art. 630 c.p.p., integrazione estensibile, come già detto, all'istituto previsto dall'art. 7 della legge 1423 del 1956.*

*E' appena il caso di notare che non può parlarsi nel caso di specie di effetto preclusivo del giudicato, certamente operante anche in relazione alla abrogazione di norme procedurali, determinato dalla sentenza della Corte di cassazione del 22 aprile 2004, perché nella specie non si può parlare tanto di abrogazione di una norma ma di integrazione della stessa con la previsione di un nuovo caso di revisione della sentenza in precedenza non contemplato dall'art. 630 c.p.p."*



\* \* \* \* \*

A scioglimento della riserva assunta come in atti, va in primo luogo osservato come il nuovo esame demandato a questa Corte concerne la richiesta di revoca ex tunc delle misure di prevenzione, personale patrimoniale, applicate al Labita.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la richiesta di revoca della misura proposta del Labita, essendo fondata sulla inconciliabilità tra la pronuncia della CEDU ed il presupposto del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale, da cui era scaturita quella patrimoniale, avesse ad oggetto proprio la richiesta di revoca del provvedimento genetico della misura di prevenzione.

Questa Corte, quale giudice di rinvio, è doverosamente vincolata all'interpretazione del contenuto della domanda stabilito dalla Suprema Corte.

Nell'esaminare la richiesta di revoca ex tunc del provvedimento che *la* *la* applicato la misura di prevenzione al Labita, questa Corte è inoltre tenuta ad uniformarsi al principio espresso dalla suprema Corte secondo cui l'istituto della revoca della misura di prevenzione previsto dall'art. 7 della L. n. 1423 del 1956, avendo la medesima ratio che connota gli istituti della revisione di cui all'art. 630 c.p.p., va applicato in conformità della decisione emessa dalla Corte Costituzionale che, eliminando ogni dubbio sull'obbligo della giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti dell'Uomo, ha con la sentenza n. 113 del 2011 dichiarato la incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. (cui è assimilabile il citato art. 7 della L. 1423/56) nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti



dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questa Corte quindi, quale giudice di rinvio, deve esaminare l'istanza di revoca tenendo conto, secondo il principio vincolante stabilito dalla Suprema Corte, "dell'elemento sopravvenuto costituito, non già dal c.d. *fatto nuovo* tradizionalmente inteso e nemmeno dai mutamenti della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di rapporto tra giurisdizione domestica e decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo, mutamenti che non sarebbero rilevanti, ma dalla abrogazione, o meglio dalla integrazione da parte della Corte Costituzionale, di una norma procedurale quale è l'art. 630 c.p.p., integrazione estensibile all'istituto previsto dall'art. 7 della legge 1423 del 1956".

E', pertanto, ai principi espressi dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n.113 del 2011 che questo giudice deve avere riguardo nell'esaminare l'istanza di revoca proposta dal Labita.

Posto, infatti che in tema di misure di prevenzione l'accertamento della pericolosità sociale è subordinata alla condizione *rebus sic stantibus* e che, pertanto, ai sensi, dell'art. 7 della L.1423 /56 la rivalutazione degli elementi già presi in considerazione è sempre possibile in presenza di nuove emergenze (sicchè, stante l'ampiezza dell'istituto della revoca in tema di prevenzione non sarebbe necessaria alcuna "integrazione" a differenza dell'art. 630 c.p.p. in cui l'indicazione di casi specifici di revisione ha reso necessario l'intervento del giudice costituzionale), il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in sede di annullamento, deve essere inteso nel senso che questo giudice di rinvio deve rivalutare la pericolosità del ricorrente sulla base delle argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza relativamente alla necessità inderogabile che il giudice nazionale si adegui



alla pronuncia sovranazionale procedendo all'esame della posizione dell'interessato in conformità delle statuizioni contenute nella decisione della CEDU.

Giova, quindi, osservare che la Corte Costituzionale nella motivazione della citata sentenza ha evidenziato che l'obbligo derivante dall'art. 46 CEDU (che impegna, al paragrafo 1, gli Stati contraenti "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo") comporta l'adozione di misure atte ad assicurare la *restituito in integrum* in favore dell'interessato il quale, pertanto, deve essere posto "per quanto possibile, in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata un'inosservanza della Convenzione", con conseguente necessità di rimettere in discussione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria sanzionata con giudizio della Corte Europea.

Come osservato dalla Corte Costituzionale, nel caso di violazione dell'art. 6 della CEDU, "si tratta di porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (...) a un "vizio interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione". La stessa Corte ha però precisato che "rimediare al difetto di "equità" di un processo, d'altro canto non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio" potendo il nuovo processo "concludersi, ad esempio, anzichè con l'assoluzione, con una condanna, fermo naturalmente il divieto della *reformatio in peius*".

La Corte, pertanto, sulla base di approfondite argomentazioni, è pervenuta alla conclusione che "l'art. 630 c.p.p. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio perché (e nella parte in cui) non contempla un "diverso" caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell'art. 629 c.p.p.) la riapertura del processo -intesa,



quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate e, se del caso, di quella integrale del giudizio- quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo".

Applicando tali principi al caso di specie e quindi all'esame dell'istanza di revoca proposta dal Labita con effetti ex tunc della misura di prevenzione personale e patrimoniale a suo tempo applicatagli (essendo così da intendersi la domanda proposta nel presente procedimento, giusta l'interpretazione alla stessa data dalla Corte di Cassazione cui questo giudice è tenuto ad adeguarsi) va osservato che la rivalutazione dell'esistenza di presupposti per l'emissione della misura non può essere effettuata sulla base degli stessi elementi che hanno fondato l'originario provvedimento di prevenzione (nonchè sugli argomenti presi in esame nei decreti di rigetto del Tribunale di Trapani in data 11/6/1996 e 21/10/1997) che la CEDU ha affermato essere in contrasto con il principio della Convenzione che riconosce la libertà di movimento.

E' bene precisare che l'interesse al riconoscimento della insussistenza originaria delle condizioni che legittimano l'adozione del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può essere tutelato proprio attraverso l'istituto della revoca previsto dall'art. 7 della L. 1423/56 che riguarda appunto il caso in cui "sia cessata o mutata la causa" che ha determinato l'applicazione della misura di prevenzione, conseguentemente da revocare o modificare.

L'istituto della revoca comprende, infatti, sia la rimozione della misura ex nunc, dovuta alla sopravvenuta cessazione della pericolosità del prevenuto, sia la rimozione con efficacia ex tunc, da adottarsi nei casi in cui sia accertata la insussistenza originaria della pericolosità, anche per





motivi emersi dopo l'applicazione della misura.

Tornando al caso di specie, va evidenziato che la valutazione della pericolosità sociale del Labita, qualificata dalla sua appartenenza al sodalizio mafioso, è stata in origine ritenuta, come si ricava dalla motivazione del provvedimento<sup>e</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ricorso dalla Corte di Appello di Palermo in data 7 dicembre 1993 (confermativo del decreto applicativo della misura personale di prevenzione emesso dal Tribunale di Trapani in data 10 maggio 1993) sulla base dei seguenti elementi indiziari:

- 1) le prodezze di Filippi Benedetto, il quale aveva riferito che il Labita era un "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa che operava nel territorio di Alcamo e faceva capo al boss Vincenzo Milazzo;
- 2) il rapporto di affari che il prevenuto intratteneva con i mafiosi Pipitone Antonino, Spica Antonino e Beninati Simone ed in particolare la circostanza che il Labita era socio, insieme a tali soggetti (ovvero con loro prestanome), della "Altur s.r.l." cui apparteneva la gestione della discoteca "New Kennedy" sita nella contrada "Magazzinazzi" di Alcamo;
- 3) il rapporto di coniugio tra il Labita e Milazzo Maria, sorella del boss mafioso Milazzo Vincenzo, capo della consorteria mafiosa di Alcamo.

Orbene, La Corte Europea per i diritti dell'uomo, nel valutare il ricorso proposto dal Labita, ha ravvisato l'incongruità proprio <sup>di</sup> tali elementi.

Nella motivazione della sentenza in data 6/4/2000 la CEDU ha così ricostruito la vicenda processuale riguardante il Labita, nella parte che interessa la presente decisione:

*63. A richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trapani del 9 settembre 1992, con decisione del 10 maggio 1993, detto tribunale ha imposto al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della polizia e dell'obbligo di soggiorno ad Alcamo per un periodo di tre anni. Secondo detta decisione, la pericolosità*

*dell'interessato era dimostrata da indizi concreti: infatti lo stesso era perseguito per un reato molto grave ed era stato posto sotto custodia cautelare in carcere; inoltre aveva una partecipazione, con altri presunti mafiosi, nella società che gestiva una discoteca dove si incontravano dei mafiosi. In particolare, il ricorrente era tenuto a: -non allontanarsi dalla sua abitazione senza aver avvertito l'autorità incaricata della sua sorveglianza; -vivere onestamente, non destare sospetti; - non frequentare persone oggetto di condanne o sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; -non rientrare la sera dopo le 20.00 e non uscire la mattina prima delle 6.00, eccetto in caso di necessità debitamente comprovata e non senza aver avvertito le autorità in tempo utile; -non detenere o portare armi; -non frequentare caffè e non partecipare a riunioni pubbliche; -portare sempre con sé il foglio contenente gli obblighi specifici risultanti dalle misure di prevenzione applicate nei suoi confronti, e una copia della decisione del tribunale; -presentarsi presso l'ufficio di polizia competente ogni domenica tra le 9.00 e le 12.00.*

*64. Invece il tribunale ha ritenuto che sulla base del fascicolo processuale non era possibile concludere che la detta società serviva a riciclare denaro sporco proveniente dalle attività illecite della mafia. Di conseguenza ha disposto la separazione del procedimento relativo al sequestro delle partecipazioni del ricorrente nella società in questione nonché di certi suoi beni immobiliari.*

*65. Il ricorrente ha interposto appello che è stato rigettato il 7 dicembre 1993. La corte d'appello ha ricordato in primo luogo che la pericolosità di un individuo appartenente alla mafia è presunta, ai sensi della legge n. 575 del 15 maggio 1965, e che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, tale appartenenza può essere dimostrata sulla base di indizi, in quanto le prove concrete sono richieste solo per la condanna. Nella*



*ricorrente da parte del tribunale di Trapani, 70. Il 13 febbraio 1996, l'interessato si è visto rifiutare l'autorizzazione a lasciare Alcamo per accompagnare la moglie e uno dei figli all'ospedale di Palermo, dove dovevano effettuare degli esami clinici, poiché non riguardavano malattie gravi.*

*71. Nel frattempo, l'8 gennaio 1996, il ricorrente aveva chiesto al tribunale di Trapani di revocare le misure di prevenzione disposte nei suoi confronti, facendo rilevare in particolare che era stato definitivamente prosciolto (con sentenza del 14 dicembre 1995) e lamentando l'impossibilità di trovare un lavoro.*

*72. L'11 giugno 1996 il tribunale ha respinto la sua domanda. Lo stesso ha ricordato innanzitutto la giurisprudenza costante della Corte di cassazione secondo la quale i fatti provati durante un processo, anche se insufficienti per giustificare la condanna dell'imputato, potevano comunque, connessi eventualmente ad altri elementi, costituire degli indizi significativi che potevano provare la pericolosità di una persona assolta. Secondo il tribunale, era questa la situazione che si verificava nella fattispecie, poiché dalle dichiarazioni di B.F. risultava che il ricorrente era vicino al clan mafioso di Alcamo, come dimostrato dal fatto che il cognato deceduto era stato il capo del clan principale. Quanto all'impossibilità di trovare un impiego, il tribunale ha ritenuto che la cosa non riguardasse minimamente le misure di prevenzione, dato che il ricorrente avrebbe potuto chiedere in qualsiasi momento l'autorizzazione per lavorare, a condizione ovviamente che il lavoro fosse compatibile con le prescrizioni derivanti dalle misure di prevenzione.*

La Corte europea ha quindi così motivato in ordine alla lamentata violazione dell'articolo 2 del protocollo n. 4 alla convenzione:



189. Secondo il ricorrente, l'applicazione nei suoi confronti della sorveglianza speciale della polizia nonostante il suo proscioglimento ha disatteso l'articolo 2 del Protocollo n. 4 in base al quale: «1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierne liberamente la propria residenza. 2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui. 4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.»

190. Il Governo sottolinea l'importanza della prevenzione penale per quel che riguarda le persone sospettate di appartenere alla mafia. Lo stesso precisa peraltro che la circostanza che il ricorrente sia stato prosciolto non vizia la legittimità delle misure di prevenzione che sono state applicate nei suoi confronti. Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano, la sanzione penale e la misura di prevenzione differiscono sostanzialmente: una costituisce una risposta avverso un atto che ha violato il diritto e ha prodotto le sue conseguenze; l'altra costituisce un mezzo per evitare il verificarsi di un tale atto. In altre parole, la sanzione corrisponde a un reato già commesso mentre la misura di prevenzione tende ad evitare il pericolo di reati futuri. La Corte lo ha del resto riconosciuto nella sentenza Raimondo (sentenza Raimondo c/ Italia del 22 febbraio 1994,

*serie A n. 281-A, p. 19, par. 39). Nella fattispecie, benché il ricorrente sia stato prosciolto (il Governo sottolinea al riguardo che la formula «col beneficio del dubbio» è stata ormai abolita), vi erano a suo carico gravi indizi di colpevolezza che avevano giustificato il suo rinvio a giudizio e che non sono stati smentiti nel corso del processo.*

*191. Il ricorrente osserva che dopo il suo proscioglimento «per non aver commesso il fatto», non vi era più motivo di trattarlo da criminale mafioso, poiché i «gravi indizi» a suo carico erano stati smentiti durante il processo, contrariamente a quanto afferma il Governo.*

*192. La Commissione ritiene che i motivi adottati dagli organi giudiziari italiani fossero insufficienti, in particolare l'esistenza di rapporti familiari con la mafia.*

*193. La Corte osserva che il ricorrente ha subito, per tre anni (dal 19 novembre 1994 al 18 novembre 1997: paragrafi 69 e 76 supra), delle restrizioni molto gravi alla sua libertà di movimento, che si traducono, indubbiamente, in un'ingerenza nei suoi diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 (vedi le sentenze Guzzardi e/ Italia del 6 novembre 1980, serie A n. 39, p. 33, par. 92. e Raimondo sopra citata, p. 19, par. 39).*

*194. Tali misure si basavano sulle leggi n. 1423/56, n. 575/65, n. 327/88 e n. 55/90 (paragrafi 103-109 supra) ed erano quindi «previste dalla legge» ai sensi del terzo paragrafo dell'articolo 2. Le stesse perseguivano evidentemente gli scopi legittimi del «mantenimento dell'ordine pubblico» nonché della «prevenzione dei reati penali» (sentenza Raimondo citata, p. 19, par. 39).*

*195. Inoltre occorre che fossero «necessarie, in una società democratica» per perseguire detti scopi legittimi. Al riguardo, la Corte trova legittimo il fatto che delle misure di prevenzione e in particolare la sorveglianza speciale siano applicate nei confronti di individui sospettati*



*di appartenere alla mafia anche prima della loro condanna poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali. Peraltro il proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali.*

*196. Orbene, nella fattispecie, la sorveglianza speciale applicata nei confronti di Labita è stata decisa il 10 maggio 1993, quando esistevano effettivamente degli indizi riguardo alla sua appartenenza alla mafia, ma è stata applicata solo dal 19 novembre 1994, ossia dopo il proscioglimento pronunciato dal tribunale di Trapani (paragrafi 63 e 69 supra). La Corte ha esaminato i motivi adottati dagli organi giudiziari competenti riguardo al rifiuto di revocare tale misura nonostante il proscioglimento, ossia la circostanza che secondo B.F. il ricorrente era legato al clan mafioso di Alcamo, come lo provava il fatto che il cognato deceduto era stato il capomafia del clan principale (decisione del tribunale di Trapani dell' 11 giugno 1996, paragrafo 72 supra) e che «il ricorrente non aveva dimostrato di aver realmente cambiato il proprio stile di vita né di essersi realmente pentito» (decisione del tribunale di Trapani del 21 ottobre 1997; paragrafo 75 supra). La Corte non comprende come mai il semplice fatto che la moglie del ricorrente sia la sorella di un capomafia, nel frattempo deceduto, possa giustificare delle misure così pesanti nei confronti del ricorrente, in assenza di un qualsiasi elemento concreto che testimoni un rischio reale che lo stesso commetta un reato. Quanto al cambiamento di vita e al pentimento, la Corte non può dimenticare che il ricorrente, che non ha alcun precedente penale, è stato prosciolto dall'accusa di appartenenza alla*



*mafia poiché, nel corso delle indagini preliminari e durante il processo, non è stato riscontrato alcun elemento concreto che potesse dimostrare la sua affiliazione alla mafia.*

*197. Infine, e senza sottovalutare la minaccia rappresentata dalla mafia, la Corte conclude che le restrizioni della libertà di movimento di Labita non potevano ritenersi «necessarie in una società democratica».*

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha così concluso per la sussistenza della violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4.

Ciò posto, va rilevato che il quadro indiziario tenuto presente nell'originario provvedimento applicativo della misura personale nei confronti del Labita, censurato, quanto alla sua consistenza, dalla Corte Europea, non può essere considerato idoneo, anche in considerazione dell'esito del giudizio penale conclusosi con l'assoluzione del Labita, a dimostrare l'appartenenza del prevenuto al sodalizio mafioso.

Difettano, infatti, elementi indiziari ulteriori (avendo il Tribunale di Trapani con il provvedimento impugnato del 17 marzo 2009, dichiarato l'inammissibilità della produzione documentale richiesta dal P.M. con riguardo ad informative e verbali di prova a carico del Labita) rispetto a quelli posti a base del giudizio di pericolosità sociale (e dei successivi provvedimenti reiettivi della revoca della misura) che la CEDU ha ritenuto di dover sanzionare con la decisione sopra menzionata di cui la Corte deve tenere conto, sulla base dei principi enucleabili dalla sentenza n.113/2001 della Corte Costituzionale, al fine di conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Pertanto, essendo questa Corte doverosamente tenuta ad uniformarsi ai principi espressi dalla Suprema Corte in sede di annullamento con rinvio, va conclusivamente rilevato che la rivalutazione degli elementi su cui era fondato l'originario provvedimento applicativo della misura, conduce ad

un giudizio di insussistenza della pericolosità sociale del Labita e, quindi, di carenza delle condizioni che legittimavano l'adozione dell'originario provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il proposto appello sia fondato; pertanto, l'impugnato decreto va riformato e deve essere pronunciata la revoca, con effetto ex tunc, del decreto del 10 maggio 1993 con cui il Tribunale di Trapani ha applicato a Labita Benedetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni ai sensi della legge n.575 del 1965 (con conseguente revoca di tutte le prescrizioni contenute nel medesimo decreto, compresa la statuizione relativa all'obbligo di versamento di una cauzione di lire cinque milioni). In mancanza del presupposto costituito dalla pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza all'associazione mafiosa, deve, inoltre, disporsi la revoca, con effetto ex tunc, della misura patrimoniale applicata al Labita e consistente nella confisca dei beni sopra indicati.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 1 e segg. legge n.575/1965 e succ. mod.;

decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4463/12 in data 15 novembre 2011-2 febbraio 2012;

in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani il 17 marzo 2009, appellato da Labita Benedetto,

**revoca**

con effetto ex tunc, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni applicata nei confronti dell'appellante Labita Benedetto con decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 10 maggio 1993.





Dispone la restituzione al predetto Labita della cauzione imposta con il suddetto decreto, qualora già versata.

**revoca**

la confisca nonché il sequestro disposto dal Tribunale di Trapani, con decreto del 26 marzo 1994, nei confronti di Labita Benedetto dei seguenti beni:

-fabbricato su tre piani oltre terreno sito in Alcamo c.da S. Anna, catastato al foglio 53, partt. 1507 sub 2, 1507 sub 3, 1507 sub 4 e 1507 sub 5, acquistato dal predetto Labita in regime di comunione legale con la di lui moglie Milazzo Maria;

- n.3 unità immobiliari site in Alcamo corso VI aprile n.325,354 e 356 catastato al foglio 124, partt-1393 sub1, 1393 sub 2 e 1392 sub 2, pervenute al proposto con atto di compravendita rogato notaio Incardona il 4.12.1990

e, per l'effetto, ne ordina la restituzione ai rispettivi formali intestatari, aventi diritto, nonché la cancellazione delle relative trascrizioni, esonerando da ogni responsabilità al riguardo il funzionario dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell' Agenzia del Territorio di Trapani; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, addì 20 giugno 2012.

Il Consigliere est.

*Roberto Sulo*

Il Presidente

*Salvatore Di Vito*

Depositato in cancelleria

oggi 1/08/2012

~~Il Direttore~~  
Il CANCELLIERE  
Dott.ssa Castiglione Laura

Copia conforme all'originale

Palermo, - 6 AGO 2012

Il CANCELLIERE

*Di Vito*

Dott.ssa Zambelli Rosa

26

